

**ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA RELATIVO ALLE
ATTIVITÀ OPERATIVE SVOLTE DALL'AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E
COSTIERA NELLA REPUBBLICA D'ALBANIA**

L'UNIONE EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,

di seguito denominati individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Albania, anche sul territorio della Repubblica d'Albania,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica d'Albania,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Repubblica d'Albania per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,

CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nella Repubblica d'Albania e nell'Unione europea,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Albania ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale,

TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Albania ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Repubblica d'Albania dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Repubblica d'Albania sono parti,

CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dai codici di condotta dell'Agenzia,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica d'Albania, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.

